



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 54/2024

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista. Quorum di votanti per la validità dell'elezione. Acquisizione dei risultati ufficiosi.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ha riproposto anche per l'anno 2024 la norma di diritto transitorio che intende agevolare il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto ai fini della validità delle elezioni nei comuni delle regioni a statuto ordinario sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa alla competizione una sola lista di candidati, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, la citata norma stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa "*abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune*" e che ai fini del calcolo del suddetto quorum "*per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto*".

Dai dati forniti da codeste Prefetture, risulta che in numerosi comuni sia stata ammessa alla competizione elettorale una sola lista.

Onde evitare che, in sede di diffusione dei risultati ufficiosi, possano verificarsi inesattezze nei calcoli del quorum di votanti, fermo restando quanto rappresentato - in ordine alle varie comunicazioni sugli elettori e sui dati elettorali - con la circolare n. 44 del 6 maggio scorso, si rappresenta quanto segue **esclusivamente per i comuni aventi popolazione sino a 15.000 abitanti ed una sola lista ammessa**:

- 1) il comune dovrà **inserire quale corpo elettorale al 15° giorno**, nel Sistema Informativo Elettorale (SIEL), **quello generale con detrazione del numero degli elettori AIRE**;
- 2) l'ufficiale elettorale, prima di consegnare agli uffici elettorali di sezione gli esemplari delle liste elettorali sezionali, dovrà **annotare sulle suddette liste**, a fianco del nominativo di ciascun elettore iscritto all'AIRE, con adeguata evidenza, **la dicitura**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

“AIRE”, al fine di consentire all'ufficio di sezione stesso un agevole conteggio di tutti i suddetti elettori;

- 3) l'ufficio elettorale di sezione, nell'ultima comunicazione dell'affluenza alle urne delle ore 23.00 di domenica 9 giugno 2024, utilizzando il modello di cui all'Allegato (*da compilare a cura dell'ufficio elettorale di sezione*), dovrà trasmettere al Comune il **numero definitivo degli elettori AIRE che HANNO VOTATO** (uomini, donne e totale), come riportato nel paragrafo 17 - Quadro da compilare nel solo caso di ammissione di una sola lista - pagina 28, lettera B, del verbale dell'ufficio stesso (modello n. 21/COM), **sommandovi il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco** (uomini, donne e totale), dati da ricavare dal paragrafo 9, a pagina 15, del medesimo verbale;
- 4) il Comune, appena pervenuti da ogni sezione elettorale i modelli di cui al predetto Allegato (*compilati a cura dell'ufficio elettorale di sezione*), nella comunicazione dell'affluenza alle urne delle ore 23.00 della domenica, dovrà sommare i relativi dati a livello comunale, utilizzando il medesimo modello Allegato (*da compilare a cura del Comune*), per poi provvedere:
 - a) in caso di inserimento dei risultati elettorali sul SIEL da parte del Comune stesso, a **rettificare** il totale degli elettori, incrementandolo sia del numero dei votanti Aire sia di quello degli elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco, utilizzando direttamente la procedura informatica SIEL;
 - b) in caso di inserimento dei risultati elettorali sul SIEL da parte dalla Prefettura-U.T.G., a trasmettere il modello di cui all'Allegato (*da compilare a cura del Comune*) alla Prefettura stessa, che poi **rettificherà** conseguentemente il totale degli elettori utilizzando il suddetto SIEL.

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico in merito, è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio IV - SIECC ai numeri 06/46548044-48040-48020-48063.

Le SS.LL. vorranno impartire immediatamente le conseguenti istruzioni, per la parte di competenza, ai sindaci, segretari comunali ed ufficiali elettorali dei comuni interessati, vigilando affinché anche gli Uffici elettorali di codeste Prefetture diano puntuale attuazione alle indicazioni contenute nella presente circolare, che rivestono fondamentale rilevanza per la corretta diffusione dei risultati ufficiosi delle prossime consultazioni nei comuni con una sola lista.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco

CAP/

ALLEGATO

(da compilare a cura dell'Ufficio elettorale di sezione o del Comune)

ELEZIONI COMUNALI 2024 REGIONI A STATUTO ORDINARIO

**COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
CON UNA SOLA LISTA AMMESSA**

**Dati per rettifica del corpo elettorale ai fini del calcolo del quorum di votanti
per la validità dell'elezione**

SEZIONE ELETTORALE N. - COMUNE DI

oppure

COMUNE DI - PREFETTURA-U.T.G. DI

	Uomini	Donne	Totale
A) ELETTORI AIRE CHE HANNO VOTATO (paragrafo 17 - Riquadro nel caso di ammissione di una sola lista, pag. 28, lettera B, del verbale modello n. 21/COM)
		+	
B) ELETTORI CHE HANNO VOTATO IN BASE A SENTENZA O ATTESTAZIONE DEL SINDACO (paragrafo 9, pag. 15, del verbale modello n. 21/COM)
		=	
Totale A) + B)